



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
CAPITANERIA DI PORTO
CHIOGGIA

ORDINANZA N° 01/2019

Il Capo del Circondario e Comandante del Porto di Chioggia:

- VISTA** l'istanza pervenuta in data 16/01/2019 dalla ditta "CLODIENSE OPERE MARITTIME S.R.L." con sede a Marghera (VE) in via Pacinotti ,4/a, volta all'emissione di ordinanza che disciplini la navigazione durante i lavori di rimozione di pali d'ormeggio e briccole antistanti la banchina "Voltatesta" sita presso lo scalo portuale di "Val da Rio" di Chioggia;
- VISTO** il foglio prot. 2249 in data 28/01/2018 di affidamento dei suddetti lavori da parte dell'Azienda Speciale per il Porto di Chioggia alla ditta Clodiense Opere Marittime;
- VISTO** il nulla osta prot.16091 in data 14/12/2018 dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale all'Azienda Speciale per il Porto di Chioggia in merito al ripristino dell'area in concessione marittima n. 15/2012 e ss.mm.ii.;
- VISTI** gli art. 30, 62, 81 e 1174 del Codice della Navigazione nonché l'art. 59 del relativo Regolamento di Esecuzione;
- CONSIDERATA** la necessità di prevenire il verificarsi di possibili danni e di salvaguardare l'incolumità delle persone e delle imbarcazioni in transito nella zona, nonché di consentire il regolare svolgimento dei lavori indicati in premessa;

RENDE NOTO

che dal giorno 30/01/2019 al giorno 17/02/2019, la "CLODIENSE OPERE MARITTIME S.R.L." eseguirà, con il mezzo sotto indicato, operazioni di rimozione di pali d'ormeggio e briccole nell'area portuale antistante la banchina denominata "Voltatesta" presso lo scalo portuale di Val da Rio di Chioggia, meglio individuata nell'allegata planimetria parte integrante del presente provvedimento:

- Motopontone "**S. Giorgio**" – **6V4051**.

ORDINA

Articolo 1
Disposizioni per la circolazione

A partire dal giorno 30/01/2019 fino al giorno 17/02/2019, nell' area interessata dai lavori di cui al rende noto, per un raggio di 30 (trenta) metri dal mezzo operante è interdetta la navigazione, la sosta, l'ancoraggio e qualsiasi mestiere marittimo possa intralciare suddetti lavori.

L'accesso alle predette aree è vietato a chiunque, con l'eccezione dei mezzi nautici della Guardia Costiera, delle forze di Polizia, di pronto soccorso e di pronto intervento.

Articolo 2
Disposizioni per la ditta esecutrice

L'esecuzione dei lavori in parola è subordinata al rispetto delle seguenti condizioni da parte della ditta "CLODIENSE OPERE MARITTIME S.R.L." e dei relativi comandanti dei mezzi impiegati nei lavori:

- 1) Limitare l'intervento alla zona lavori.
- 2) Accertarsi che l'unità impiegata sia in possesso, per tutta la durata delle operazioni, della prescritta documentazione di sicurezza in corso di validità.

- 3) Munirsi di tutti i relativi permessi/nulla osta eventualmente di competenza di altre Autorità, Amministrazioni/Enti aventi finalità di tutela di pubblici interessi, con particolare riguardo ai profili di natura ambientale.
- 4) Le operazioni potranno aver luogo esclusivamente in ore diurne e in condizioni meteo marine favorevoli, inoltre, gli stessi lavori dovranno essere interrotti in caso di nebbia persistente, con visibilità inferiore a 100 metri; qualora la formazione di nebbia sia successiva all'inizio delle operazioni le stesse dovranno essere sospese fino al ripristino di nuove condizioni con visibilità superiore a 100 metri.
- 5) Qualora si renda necessario l'utilizzo di personale subacqueo, effettuare, con congruo anticipo, le comunicazioni alla Capitaneria di Porto di Chioggia nel rispetto della vigente Ordinanza n° 33/2006, anche in funzione dell'emanazione di eventuali ulteriori provvedimenti.
- 6) I Comandanti dei mezzi impiegati nei lavori dovranno avere a bordo copia della presente ordinanza ed esibirla su richiesta delle Autorità di polizia;
- 7) I Comandanti dei mezzi durante l'esecuzione dei lavori, dovranno esporre i segnali ed i fanali previsti dal Regolamento Internazionale per prevenire gli abbordi in mare (COLREG 1972 come emendato); dovranno altresì segnalare via radio VHF CH 16/14 o tramite telefono (041/5508207) l'inizio e la fine dei lavori.
- 8) I Comandanti dei mezzi, dovranno informare tempestivamente in caso di emergenza e/o di ogni evento straordinario atto ad interessare, anche potenzialmente, la sicurezza della navigazione la sala Operativa della Capitaneria di Porto di Chioggia.

La ditta "CLODIENSE OPERE MARITTIME S.R.L.", rispettivamente nella persona del proprio rappresentante legale, è responsabile dei danni causati a persone e/o cose nel corso dei lavori in argomento qualora gli stessi derivino dall'inosservanza delle prescrizioni contenute nella presente Autorizzazione.

Articolo 3 Disposizioni sanzionatorie

I contravventori alla presente Ordinanza, salvo che il fatto non integri specifiche e/o più gravi fattispecie illecite, saranno sanzionati:

- ai sensi degli articoli 1174 e 1231 del Codice della Navigazione;
 - ai sensi dell'art. 53 del Decreto legislativo n° 171/2005 e ss.mm./ii., se alla condotta di unità da diporto.
- Inoltre, i contravventori saranno ritenuti responsabili per eventuali danni derivanti a persone e/o cose in conseguenza dell'occorsa trasgressione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza, pubblicizzata mediante inclusione nella sezione "Ordinanze e Avvisi" del proprio sito web istituzionale www.guardiacostiera.gov.it/chioggia.

Chioggia, 29/01/2019

P.IL COMANDANTE
C.F. (CP) Giuseppe CHIARELLI t.a.
C.F. (CP) Armando PIACENTINO

Firma autografa sostituita da indicazione a stampa ex
art. 3, comma 2, D.Lgs. del 12.02.93, n° 39

ALLEGATI ALL'ORDINANZA N° 01/2019

